



CITTA' DI POTENZA

Unità di Direzione "Istruzione"

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA

(approvato con Deliberazione Consiliare n° 85 del 30.7.2008)

INDICE

PARTE PRIMA

FINALITÀ E CARATTERI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

I - IL DETTATO COSTITUZIONALE	Pag. 3
II - SCUOLA DELL'INFANZIA E CONTINUITÀ DEL PROCESSO EDUCATIVO	3
III - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE	5
IV - EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA DEMOCRATICA	6
V - EDUCAZIONE ALLA DIVERSITÀ E ALLA INTEGRAZIONE	6
VI - INDICAZIONI DIDATTICO/METODOLOGICHE	7

PARTE SECONDA

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 1 Funzionamento	8
Art. 2 Istituzione e soppressione di sezioni	8
Art. 3 Iscrizioni, frequenza e assenze	9
Art. 4 Accoglienza	10
Art. 5 Servizio mensa	12
Art. 6 Uscite didattiche e viaggi di istruzione	12
Art. 7 Ingresso di estranei nella scuola	13
Art. 8 Infortuni degli alunni	14

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 9	Il personale docente compiti e professionalità	15
Art. 10	Organico del personale docente	17
Art. 11	Supplenze	18
Art. 12	Orario di lavoro	19
Art. 13	Trasferimenti	19
Art. 14	Assenze e ferie del personale docente e non docente	20
Art. 15	Formazione in servizio	21
Art. 16	Norme disciplinari e tutela dei bambini	21
Art. 17	I Collaboratori scolastici	22
Art. 18	Il Coordinatore scolastico	23
Art. 19	Direzione del servizio “Scuole comunali dell’Infanzia”	24

TITOLO III

ORGANI DI GESTIONE E DI PARTECIPAZIONE

Art. 20	Collegio dei docenti	26
Art. 21	Collegio di sezione e di intersezione	27
Art. 22	Consiglio di scuola	27
Art. 23	Elezione del Consiglio di scuola	29
Art. 24	Assemblea dei genitori	30
Art. 25	Assemblea di scuola	30
Art. 26	Assemblea di sezione	30
Art. 27	La Consulta cittadina della scuola comunale dell’Infanzia	31
Art. 28	Norma di rinvio	32

PARTE PRIMA

FINALITA' E CARATTERI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

I - IL DETTATO COSTITUZIONALE

La Scuola dell'Infanzia ha per fine la formazione dell'uomo e del cittadino nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione della Repubblica italiana, essa si ispira, altresì, alle dichiarazioni internazionali sui diritti dell'uomo e del fanciullo e opera per la cooperazione con gli altri popoli¹. La Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, recepita nel nostro ordinamento giuridico con la Legge n. 176 del 27.5.91, afferma tra i principali diritti quelli relativi all'identità, alla famiglia, all'educazione, all'istruzione.

La Scuola dell'Infanzia tende a realizzare il diritto all'educazione e all'istruzione dei bimbi dai 3 ai 6 anni, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli e i condizionamenti di natura culturale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e determinano disuguaglianze di opportunità nel processo di scolarizzazione. Essa collabora, inoltre, con gli altri contesti educativi per assicurare il rispetto anche degli altri diritti.

II - SCUOLA DELL'INFANZIA E CONTINUITÀ DEL PROCESSO EDUCATIVO

La Scuola dell'Infanzia del Comune di Potenza, opera nel territorio come scuola paritaria, nel rispetto della legge n. 62 del 10 / 3/ 2000.

La Scuola dell'Infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini. e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo edu-

¹ *Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia*, New York, 20 novembre 1989, ratificata dal Parlamento Italiano con Legge n. 176 del 27.5.91

cativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.²

La Scuola dell'Infanzia contribuisce, in ragione delle sue specifiche finalità educative e didattiche, mediante momenti di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con gli asili-nido e con la scuola elementare, a promuovere la continuità del processo educativo.

Per la Scuola dell'Infanzia, dunque, occorre sviluppare nuove consapevolezze e nuove competenze per capire la visione attuale del bambino alla luce della storia passata e poter, in questo modo, definire meglio il futuro.

La Scuola dell'Infanzia Comunale deve connotarsi sempre più come scuola che promuove il diritto alla qualità della vita del bambino, ma anche a quella dell'intera comunità per l'azione positiva di stimolazione culturale e civile che può esercitare sull'intero contesto, per la possibilità che offre alle famiglie di poter scegliere tra diverse offerte formative, per l'opportunità di socializzare problemi ed esperienze.

Proprio per questo la Scuola dell'Infanzia Comunale deve caratterizzarsi per una sua identità specifica che le consenta da una parte di riconoscersi nel suo cambiare nel tempo, dall'altra di accogliere al suo interno una pluralità di voci che provengono dalla società civile diventando, per così dire, l'espressione di un "io multiplo" in cui convivono armoniosamente modelli, stili di vita, concezioni diverse.

Una scuola che sia, insomma:

- **espressione di un sistema formativo veramente integrato** nel senso che realizza con le famiglie, il territorio e con tutte le agenzie formative un raccordo ed una continuità orizzontale e verticale per promuovere un efficace interscambio di valori e di esperienze

Una scuola che sia luogo:

- **della ricerca e della formazione** per poter dare risposta ai bisogni sempre più variegati dei bambini, problematizzare l'esperienza alla ricerca di soluzioni migliori, essere aperta al nuovo e al cambiamento
- **dell'accoglienza e dell'integrazione** che sappia sviluppare una mentalità aperta alla collaborazione e all'ascolto nel pieno rispetto dei valori e del ruolo di ognuno. A tal fine, assume e valorizza il patrimonio di

² Cfr art. 1 Dlvo 19 febbraio 2004, n. 59

esperienze, relazioni e specificità di genere, etniche culturali e religiose che costituiscono la storia personale e familiare di ogni singolo bambino e il collegamento naturale fra la famiglia e il sistema scolastico.

Una scuola che abbia come fine:

- **la maturazione dell'identità del bambino:** in quanto lo aiuta a riconoscere e ad apprezzare la sua identità personale, a cogliere l'identità culturale e i valori specifici della comunità di appartenenza non in forma esclusiva, ma aperta alla comprensione di altre comunità e culture diverse da quella di appartenenza.
- **la conquista dell'autonomia:** in quanto aiuta il bambino ad orientarsi e a compiere scelte autonome in contesti relazionali e normativi diversi, lo rende disponibile all'interazione costruttiva con gli adulti, il diverso da sé e il nuovo.
- **lo sviluppo delle competenze:** vale a dire la considerazione di un bambino soggetto culturale e non semplice oggetto di cure fisiche ed affettive. Assumere il modello di un bambino competente comporta implicazioni pedagogiche rilevanti: significa recuperare la storia personale di cui è portatore, legittimare il suo curriculum implicito rendendolo significativo per le altre successive acquisizioni, centrare il percorso formativo su un soggetto in crescita e sui suoi bisogni autentici.

III – PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA

La Scuola dell'Infanzia non si sostituisce alla famiglia nell'esercizio della propria responsabilità e nel quadro della propria autonomia funzionale, la scuola favorisce la interazione formativa con la famiglia, quale sede primaria dell'educazione del bambino, e con la più vasta realtà sociale intesa come "Comunità educante".

La Scuola dell'Infanzia e la famiglia, nell'ambito dei loro specifici compiti istituzionali, riconoscono di condividere, insieme a tutte le agenzie educative operanti sul territorio cittadino, la medesima responsabilità nei confronti del bam-

bino e di dovere, per questa ragione, costruire un rapporto di fiducia reciproca sulla base della condivisione del Progetto Educativo e del Piano dell'Offerta Formativa.

Nei rapporti favoriti dalla partecipazione la famiglia riscopre nuovi stimoli e nuove energie per un impegno educativo più motivato e consapevole, i genitori si mostrano disponibili non solo verso il proprio figlio ma anche verso tutti gli altri bambini e scoprono le complesse problematiche che interessano l'educazione infantile.

La Scuola dell'Infanzia valorizza, nella programmazione educativa e didattica, le risorse culturali, ambientali e strumentali offerte dal territorio e dalle strutture in esso operanti.

IV- EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA DEMOCRATICA

La Scuola dell'Infanzia ha il compito di sostenere i bambini nella progressiva conquista della autonomia e nell'inserimento attivo nel modo delle relazioni interpersonali, sulla base dell'accettazione e del rispetto dell'altro, del dialogo, della partecipazione al bene comune.

La Scuola dell'Infanzia riconosce il valore della libertà religiosa come un dato storicamente, culturalmente e moralmente incarnato nella realtà di cui il bambino ha esperienza e, in quanto tale, la scuola ne fa oggetto di attenzione nel complesso della sua attività educativa, avendo riguardo per l'esperienza religiosa che ogni bambino vive nel proprio ambito familiare e in modo da maturare sentimenti e comportamenti di rispetto delle diverse posizioni in materia di religione e di rifiuto di ogni forma di discriminazione.

V - EDUCAZIONE ALLA DIVERSITÀ E ALLA INTEGRAZIONE

La Scuola dell'Infanzia garantisce il diritto all'educazione per i bambini diversamente abili.

Per essi saranno redatti piani educativi personalizzati in collaborazione con: il docente di sostegno e i docenti della classe per condividere le azioni educative e didattiche, l'équipe socio/psico/pedagogica per stabilire attività di supporto,

le famiglie al fine di acquisire tutte le informazioni atte a promuovere ogni potenzialità.

Il fine ultimo di tutte le azioni rivolte all'integrazione è quello di sviluppare sempre più l'interazione tra scuola e servizi del territorio e far crescere una cultura dell'inclusione e di valorizzazione della diversità. Grazie alla presenza di bambini diversamente abili, infatti, ogni bambino impara a considerare e vivere la diversità come dimensione esistenziale e non come caratteristica emarginante e a trarre da essa soluzioni relazionali, didattiche, organizzative che vanno a vantaggio di tutti.

VI – INDICAZIONI DIDATTICO/METODOLOGICHE

Riguardo alle finalità educative, alle modalità ed alle dimensioni dello sviluppo infantile, agli apprendimenti congruenti con l'età e con il contesto culturale, ai criteri metodologici e didattici dell'attività educativa, la Scuola dell'Infanzia comunale, fortemente legata alle esigenze del territorio e aperta alla sperimentazione di nuovi percorsi educativi, tiene conto degli orientamenti per la Scuola dell'Infanzia definiti dall'ordinamento dello Stato mettendo a frutto anche gli esiti di esperienze eccellenti e di sperimentazioni di successo.

Di concerto con le istituzioni scolastiche della scuola di base, la Scuola dell'Infanzia realizza progetti educativi trasversali per favorire i processi di continuità con la scuola primaria cittadina.

I Piani Personalizzati delle attività educative, scomposti nelle diverse fasi di ideazione, mediazione, verifica e valutazione, concretamente raccoglieranno l'attività educativa e didattica programmata. Essi avranno il fine di trasformare le norme generali di organizzazione e di funzionamento in occasione di crescita e di sviluppo integrale della persona del bambino, in diritto sociale che ogni bambino può vantare senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione.

PARTE SECONDA

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 1 - Funzionamento

1. Il servizio della Scuola comunale dell'Infanzia si svolge di norma dal lunedì al sabato secondo quanto previsto dal Piano dell'Offerta Formativa.
2. Il calendario scolastico è predisposto dall'Amministrazione Comunale tenendo conto anche del calendario Scolastico Nazionale e Regionale .
3. Per tutti i tempi di permanenza nella scuola è garantita al bambino una proposta educativa alternata e diversificata in rapporto alle sue esigenze e ai tempi specifici.
4. La sezione è l'unità di base per l'attività educativa e didattica. All'interno del plesso le sezioni si rapportano tra loro in modo aperto e flessibile tale da consentire la programmazione di attività di intersezione per piccoli e grandi gruppi e di interventi individualizzati, nonché l'organizzazione di ogni altra attività atta a favorire l'integrazione di bambini diversamente abili.
5. Ogni sezione è costituita da un numero di alunni non superiore a 25 e non inferiore a 13. Il numero massimo di sezioni da aprire in ciascun plesso si ottiene dividendo il totale degli iscritti alla scuola per 25. Il quoziente ottenuto potrà essere aumentato di una unità ove il resto della divisione non sia inferiore a 13. Il numero massimo degli alunni per sezione è determinato, ove più favorevole, dagli accordi di lavoro per gli Enti Locali e dalle altre disposizioni legislative per il comparto. In presenza di alunni diversamente abili il rapporto è ridotto in relazione al numero e alla gravità dei casi e, comunque, non può essere superiore al numero di 20 pur prevedendo la presenza dell'insegnante di sostegno.
6. L'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia Comunale è gratuita. Le famiglie dei bambini iscritti concorrono alla copertura delle spese relative al servizio mensa ed agli altri servizi a domanda individuale attraverso il pagamento delle tariffe stabilite di anno in anno dal Consiglio Comunale.

Art. 2 - Istituzione e soppressione di sezioni.

1. Il numero delle sezioni di Scuola dell'Infanzia, funzionanti in Città, è stabilito dall'Amministrazione di anno in anno e viene reso pubblico attraverso il Bando per le nuove iscrizioni sulla base delle esigenze oggettive, tenendo conto della popolazione scolastica residente nelle varie zone della Città e dopo aver valutata la consistenza reale dell'offerta di istruzione presente sul territorio.
2. Nel caso in cui all'inizio dell'anno scolastico in una scuola il numero complessivo degli iscritti non sia sufficiente a garantire il funzionamento di tutte le sezioni previste, ai sensi del comma 5 dell'art.1 del presente Regolamento, il Dirigente dell'Unità di Direzione "Istruzione" procederà alla soppressione delle sezioni superflue o all'apertura di nuove sezioni se la struttura lo consente.

Art. 3 - Iscrizioni frequenza e assenze

1. La Scuola dell'Infanzia accoglie tutti i bambini indipendentemente dalla razza, cultura, cittadinanza, censo, religione che compiono i tre anni entro il termine stabilito dalle norme vigenti per la scuola statale.
2. Le modalità e le condizioni per ottenere l'iscrizione vengono rese note dal bando di iscrizione che viene pubblicato annualmente.
3. Insieme al modello della domanda d'iscrizione la scuola consegna ai genitori il Piano dell'Offerta Formativa al fine di favorire una scelta pienamente consapevole e responsabile.
4. La frequenza alla Scuola dell' Infanzia è garantita, con precedenza assoluta ai bambini che nell' anno scolastico precedente, abbiano già frequentato la Scuola Comunale dell'Infanzia.
5. Nel caso in cui le domande pervenute per ottenere l'iscrizione in una scuola fossero superiori al numero dei posti concretamente disponibili, questi saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria compilata alla luce dei criteri stabiliti annualmente dal bando d'iscrizione.
6. Una volta coperti i posti disponibili le domande di iscrizione eccedenti saranno collocate in lista d'attesa da cui si attingerà, non oltre il 31 gennaio, ogni qualvolta dovessero intervenire disponibilità di posti per rinuncia o decadenza.

7. Le graduatorie di iscrizione saranno pubblicate presso l' Unità . di Direzione." Istruzione" e presso ciascuna scuola interessata.
8. I genitori potranno presentare ricorso avverso a tali graduatorie inoltrando domanda in carta libera entro 5 giorni dalla data di pubblicazione al Dirigente dell'Unità di Direzione "Istruzione" il quale manifesta la sua decisione entro i 5 giorni successivi.
9. I bambini in lista di attesa potranno entro il 31 gennaio e, a richiesta dei genitori, essere iscritti in altra scuola che presenti disponibilità di posti.
10. Eventuali richieste di trasferimento di bambini da una scuola ad un'altra che presenti disponibilità di posti saranno prese in considerazione se perverranno entro il 31 gennaio. Oltre tale data il Dirigente si riserverà di valutare esclusivamente le istanze fortemente motivate e che non compromettano insieme all'interesse del bambino anche l'ordinato svolgimento delle attività della scuola interessata al trasferimento.
11. Sarà possibile, non oltre il 31 gennaio, ammettere alla frequenza, in caso di disponibilità di posti, i bambini per i quali l'iscrizione sia stata chiesta oltre il termine stabilito a causa di gravi e documentati motivi.
12. Sarà possibile l'inserimento, entro il limite dei posti disponibili, anche ad anno scolastico iniziato, di bambini in situazione di emergenza sociale o diversamente abili segnalati dai servizi sociali o dalle UU.SS.LL.
13. Nell'assegnazione dei bambini alle sezioni si terrà conto, nei limiti del possibile, di alcuni elementi particolari rilevabili dalla domanda d'iscrizione e segnalati dai genitori.
14. La frequenza del bambino comporterà per i genitori o per chi ne fa le veci il rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento.
15. Tutte le assenze dovranno essere giustificate in particolare :
 - a. *dopo 5 giorni di assenza per motivi di salute il bambino è riammesso alla frequenza solo previa esibizione del certificato del medico di famiglia che attesti il recupero delle migliori condizione di salute;*
 - b. *in caso di malattia infettiva o contagiosa riscontrata a scuola è indispensabile il certificato di riammissione dell'Ufficiale Sanitario;*
 - c. *assenze superiori ai 5 giorni per motivi diversi dalla malattia dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente all'insegnante di sezione.*
16. Le assenze del bambino superiori a 30 giorni consecutivi non giustificate comporteranno la decadenza dal posto.

17. La decadenza dal posto sarà proposta dal Coordinatore scolastico e sarà disposta con proprio atto dal Dirigente dell'Unità di Direzione "Istruzione".

Art. 4 – Accoglienza

1. Nella Scuola dell'Infanzia l'accoglienza è una prassi educativa, uno stile di conduzione della classe che deve permeare tutti i momenti e i tempi dell'insegnamento/apprendimento e che non può essere compressa in un momento iniziale che si risolve in una serie di rituali. Proprio per questo i bambini hanno bisogno di trovare nel nuovo ambiente un ancoraggio affettivo forte per certi aspetti simile a quello dell'ambiente familiare. Ciò premesso i momenti di ingresso alla Scuola dell'Infanzia costituiscono certamente il punto caldo del problema in quanto maggiore è la fragilità del processo di adattamento dei bambini di fronte ai nuovi sistemi di relazione e di istruzione.
2. Per facilitare l'ingresso dei bambini alla scuola dell'infanzia:
 - a. Le famiglie dei bambini ammessi alla frequenza sono convocate dal Coordinatore scolastico del plesso prima dell'inizio delle attività didattiche per un colloquio di accoglienza con le insegnanti di sezione alle quali è stata affidata la cura del bambino o della bambina.
 - b. È favorita la conoscenza reciproca del contesto sociale di provenienza e delle opportunità che la scuola offre e sono accolte tutte le proposte e le iniziative che possano rafforzare e migliorare la qualità dell'offerta formativa.
 - c. L'inserimento delle bambine e dei bambini viene programmato dal Collegio dei docenti ed attuato attraverso:
 - *un'informazione dettagliata sulle finalità della Scuola dell'Infanzia ai genitori prima dell'ingresso dei bambini anche attraverso incontri di gruppo;*
 - *incontri individuali con i genitori prima dell'ingresso dei bambini durante la fase di accoglienza;*
 - *tempi di permanenza gradualmente personalizzati se necessario con la presenza di un genitore;*
 - *incontri con i gruppi educativi degli Asili nido del territorio.*

- d. Il piano di accoglienza e di inserimento dei bambini deve essere concordato con il Collegio dei docenti e con il Coordinatore scolastico educativo sentito il parere dei genitori.
- e. I bambini che frequentano per la prima volta avranno a disposizione un periodo di tempo, di norma coincidente con il mese di settembre, per conoscere il nuovo ambiente e le persone che lo frequentano. Di norma questo periodo chiamato "di ambientamento" prevede dei periodi di frequenza ridotti, la presenza di un familiare all'inizio e l'introduzione graduale di tappe significative dell'inserimento.

Art. 5 - Servizio mensa

1. Nella Scuola Comunale dell' Infanzia il servizio mensa costituisce un momento integrante dell'attività educativa.
2. Ai bambini vengono somministrati giornalmente, dal lunedì al sabato, pasti in numero e in quantità previsti da tabelle dietetiche che sono definite, appositamente ogni anno, da una equipe di esperti e approvate dalle autorità competenti. Tali tabelle prevedono variazioni su quattro settimane e la distinzione tra menù estivo ed invernale.
3. Particolari esigenze alimentari opportunamente documentate potranno essere soddisfatte mediante la differenziazione del menù.
4. Per verificare il buon andamento e la qualità del servizio mensa ogni anno presso ogni plesso scolastico viene eletta una "Commissione Mensa di Plesso" le cui finalità, competenze e modalità di nomina sono stabilite dal vigente: "Regolamento per il funzionamento e la gestione partecipata del servizio di mensa scolastica comunale."
5. La domanda di fruizione del servizio mensa presentata all'inizio dell' anno scolastico comporta una contribuzione obbligatoria da parte degli utenti la cui misura tariffaria e' stabilita annualmente dall' Amministrazione Comunale.

Art. 6 – Uscite didattiche e viaggi d’ istruzione

1. Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione mirano a proporre e a realizzare percorsi formativi integrati nelle conoscenze relative ai diversi

campi di esperienza e calibrati sugli obiettivi specifici di apprendimento. Essi rappresentano pertanto un valore aggiunto, un collegamento non casuale, un incontro diretto con gli oggetti conoscitivi mediati dalla scuola, siano essi opere d'arte, monumenti, paesaggi etc..

2. Perché tali uscite scolastiche possano conseguire risultati significativi ai fini dell'apprendimento e dell'arricchimento dell'offerta formativa è necessario che siano accuratamente preparati e che si pongano come momenti di verifica delle competenze acquisite attraverso i vari campi di esperienze. A tal fine:
 - a. le visite guidate o viaggi d'istruzione devono avere uno scopo educativo e presuppongono, di conseguenza, una progettazione specifica all'interno del percorso formativo generale. Rientrano nelle cosiddette attività integrative della scuola e nell'ampliamento dell' Offerta Formativa.
 - b. i Consigli di scuola, ove ritenuto necessario, deliberano l'effettuazione di brevi uscite didattiche secondo modalità e criteri adeguati all'età dei bambini e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
 - c. la richiesta di uscita, deve essere inoltrata all'U. di D. Istruzione per il tramite del Coordinatore scolastico educativo almeno venti giorni prima della data programmata, corredata dalla delibera del Consiglio di Scuola e con le seguenti indicazioni:
 - *destinazione data e orari della visita*
 - *motivazione della visita*
 - *mezzi di trasporto utilizzati ed eventuali quote a carico dei genitori*
 - *numero dei bambini e degli accompagnatori*
 - *autorizzazione dei genitori.*
 - d. il Dirigente dell'Unità di direzione "Istruzione" ,dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti di sicurezza e che tutte le misure di garanzia per l'incolumità dei bambini e degli accompagnatori siano state adottate, provvede a concedere l'autorizzazione ad allontanarsi dalla sede scolastica.
 - e. gli insegnanti possono avvalersi della partecipazione dei genitori in qualità di accompagnatori i quali si impegneranno a rispettare le regole di comportamento della scuola.

Art.7 - Ingresso di estranei nella scuola

1. La presenza nei locali scolastici di personale estraneo alla Scuola e non espressamente autorizzato è vietata in maniera assoluta.
2. Per il raggiungimento di particolari obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa che richiedessero l'apporto di figure professionali specifiche sarà consentito l'ingresso nelle scuole comunali dell'infanzia di esperti opportunamente individuati dal Collegio dei docenti e preventivamente autorizzati dal Dirigente dell'Unità di Direzione "Istruzione".
3. Le richieste, presentate all'Unità di Direzione Istruzione per il tramite del Coordinatore scolastico educativo e previa delibera del Consiglio di Scuola, saranno autorizzate dal Dirigente.

Art.8 - Infortuni degli alunni

1. In caso di infortuni o malori degli alunni nella scuola l'insegnante interviene con l'ausilio dei collaboratori scolastici per prestare il primo soccorso e per informare la famiglia.
2. In caso di non reperibilità di un familiare l'insegnante chiede l'intervento dei mezzi di soccorso, accompagna l'infortunato al Pronto Soccorso e comunica con immediatezza la notizia all'Unità di Direzione "Istruzione".

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art 9 - Il personale docente compiti e professionalità

1. Il personale docente svolge attività educativa in conformità ai principi e agli indirizzi di cui alla prima parte del presente regolamento.
2. In particolare:
 - *assume gli orientamenti educativi e curricolari della Scuola dell'Infanzia comunale nell'ambito della programmazione elaborata dal Collegio dei Docenti traducendoli, nel rispetto della libertà di insegnamento, in azione didattica.*
 - *mantiene rapporti sistematici con le famiglie al fine di favorire la continuità e gli scambi fra l'ambiente familiare e quello della scuola;*
 - *partecipa alla riunione del Collegio dei Docenti ed è presente negli organismi di gestione sociale;*
 - *partecipa ad iniziative di studio ai fini della realizzazione dell'azione didattica e alla formazione professionale e all'aggiornamento in servizio;*
 - *provvede alla tenuta e alla compilazione dei registri, delle relazioni e dei documenti di lavoro;*
 - *custodisce con cura, evitando ogni manipolazione, i materiali prodotti dai bambini come documenti originali ed essenziali, testimonianza preziosa per la ricostruzione del percorso formativo e dei progressi realizzati;*
 - *vigila i momenti dell'alimentazione e dell'igiene di ogni bambino nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni individuali.*
 - *è tenuto inoltre all'osservanza delle regole di comportamento secondo quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni contrattuali vigenti in materia di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.*
3. La professionalità del personale docente si esprime in competenze relative a:
 - *gestione di processi comunicativi e relazionali;*
 - *progettazione, programmazione e realizzazione di attività educative e didattiche;*
 - *attivazione di modalità organizzative flessibili;*

- *conoscenza dei sistemi simbolico - culturali per tradurre le potenzialità dei bambini in competenze utilizzando idonee metodologie didattiche;*
 - *organizzazione delle condizioni e utilizzo di tecniche appropriate per garantire l'integrazione dei bambini diversamente abili o di svantaggi socioculturali;*
 - *svolgimento e arricchimento della "cultura della didattica";*
 - *promozione della continuità educativa nei momenti di passaggio tra i diversi contesti educativi (asili nido e scuola elementare).*
4. Le competenze specifiche nel rapporto di relazione con i bambini prevedono:
- *la disponibilità ad osservarli conoscerli e comprenderli;*
 - *la capacità di interpretare e moltiplicare le motivazioni e le attività infantili orientandole alla promozione dello sviluppo e dell'apprendimento;*
 - *la capacità di animare e gestire attività di gioco con i bambini in situazioni di piccolo e grande gruppo;*
 - *la abilità di gestire le relazioni e le comunicazioni fra i bambini in situazioni di piccolo e grande gruppo.*
5. Nello specifico contesto relazionale-educativo le competenze professionali si manifestano come:
- *capacità di organizzare i tempi e gli spazi scolastici secondo le finalità educative programmate;*
 - *possibilità di coinvolgere attivamente i bambini nell'attività e nei giochi propri dell'età necessarie per la costruzione dell'identità' del bambino.*
 - *capacità di organizzare i tempi e gli spazi scolastici secondo le finalità educative programmate;*
 - *idoneità a creare un clima educativo che concorra a garantire le condizioni necessarie per la costruzione dell'identità' del bambino.*
6. Le competenze professionali nel rapporto con i genitori-utenti si esprimono come:
- *riconoscimento dei diversi modelli educativi familiari;*
 - *capacità di confrontare ed integrare i modelli familiari con quelli scolastici e personali di ciascun insegnante nell'esclusivo interesse del bambino;*

- *collaborazione attiva alla vita degli organismi di partecipazione*

Art.10 - Organico del personale docente

1. Il numero degli insegnanti per ogni plesso scolastico e' stabilito annualmente in base alle esigenze di servizio ed è determinato da almeno due insegnanti per ogni sezione e da un numero adeguato di insegnanti in possesso del diploma di specializzazione polivalente per il sostegno agli alunni diversamente abili previsto dalla legge.
2. L'Amministrazione Comunale può avvalersi per la copertura dei posti vacanti di sostegno, di organizzazioni esterne, convenzionate e fornite di personale all'uopo specializzato.
3. L'assegnazione delle insegnanti alla sezione viene effettuato dal Dirigente sulla base delle norme del presente regolamento.
4. I turni di lavoro per la copertura dell'orario di funzionamento del servizio devono consentire quote di contemporaneità dei docenti più o meno estese in rapporto ai moduli orari istituiti.
5. In ogni caso a ciascun docente non può essere affidato un numero di bambini superiore ai limiti massimi previsti per la costituzione di ciascuna sezione.
6. Gli insegnanti assenti vengono sostituiti applicando l'istituto della supplenza secondo le disposizioni del seguente art.11.
7. In presenza di personale docente eccedente il numero dei posti di effettivo insegnamento, viene istituito l'organico di dotazione aggiuntiva (DOA) cui possono aspirare le insegnanti che non ottengono sedi di titolarità.
8. Possono essere previsti posti di docente DOA per ciascun plesso scolastico. I docenti della dotazione organica aggiuntiva partecipano attivamente e a pieno titolo alle attività scolastiche ed ai progetti educativi che interessano la scuola, possono essere utilizzati per la copertura delle assenze brevi all'interno della scuola di appartenenza e per incarichi di lungo periodo in scuole comunali dell'infanzia, che dovessero essere necessari nel corso dell'anno scolastico.
9. I docenti DOA possono essere altresì utilizzati in:
 - *attività di sostegno per alunni che presentino specifiche difficoltà di apprendimento da attuarsi anche mediante interventi individualizzati;*

- *attività integrative per gli alunni aventi il fine di ampliare il campo degli interessi culturali;*
- *realizzazione di progetti sul diritto allo studio, dispersione scolastica, educazione alla salute ecc.*
- *attività psico-pedagogiche dirette a svolgere una funzione di collaborazione con gli insegnanti della scuola al fine del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione.*

Art.11 - Supplenze

1. In caso di vacanza di organico e di assenza per malattia, maternità e altre cause accertate, ovvero assenze prolungate sarà garantita la sostituzione tempestiva attraverso la nomina di personale supplente.
2. Gli insegnanti in possesso del richiesto titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento, conseguito presso le scuole magistrali o del titolo rilasciato dagli istituti magistrali, aspiranti a supplenze nella scuola dell'infanzia comunale, potranno chiedere l'inclusione nella specifica graduatoria previa dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti e nei termini stabiliti dal relativo avviso pubblico.
3. Le supplenze temporanee sono conferite dal Dirigente dell' Unità di Direzione "Istruzione" in base alla predetta graduatoria generale che di norma è aggiornata con cadenza biennale. Le supplenze temporanee devono essere conferite per i giorni strettamente necessari per assicurare lo svolgimento dell'attività didattica e possono essere revocate in qualsiasi momento con il venir meno della necessità o del rientro del personale assente.
4. La mancata accettazione della supplenza comporta, salvo giustificato motivo, il collocamento immediato nell'ultimo posto della graduatoria.
5. Per garantire la copertura tempestiva di assenze brevi (fino a tre giorni) si utilizzerà, ove non contrasti con le norme vigenti, personale residente nel Comune di Potenza che sia utilmente collocato nella graduatoria degli aspiranti supplenti.

Art.12 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro di tutto il personale operante nella Scuola dell'Infanzia Comunale e' stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori degli Enti Locali.
2. L'orario del personale docente è quello previsto dalla normativa contrattuale e si articola in:
 - *orario settimanale per le attività didattiche a contatto diretto con i bambini in modo da coprire secondo le previsioni del calendario scolastico annuale l'intero arco di apertura della scuola e tale da garantire la compresenza del personale docente nelle ore di più intensa attività;*
 - *monte orario di completamento dell'orario contrattuale annuo per gli altri impegni e funzioni inerenti al ruolo dei docenti da distribuire secondo un piano predisposto dalla Direzione e strettamente legato alle concrete esigenze di corretta erogazione del servizio*
3. Nei periodi delle vacanze scolastiche o di chiusura della scuola, eccedenti le ferie, il personale docente e non docente resta a disposizione dell'Amministrazione e potrà essere impiegato in attività compatibili con il profilo professionale e la categoria di inquadramento di appartenenza secondo le previsioni del CCNL vigente.
4. Il personale ausiliario deve garantire la presenza a scuola per l'intero arco di funzionamento del servizio, anche effettuando dei turni di lavoro differenziati.

Art.13 - Trasferimenti

1. Il Dirigente dell'Unità di Direzione di norma entro il 15 di aprile porta a conoscenza del personale docente il numero delle cattedre previste per l'anno scolastico successivo, delle cattedre soppresse e dei posti destinati al personale docente privo di sede di titolarità.
2. Gli insegnanti aspiranti al trasferimento devono produrre, entro il termine fissato, relativa istanza esprimendo le preferenze secondo le modalità stabilite dalla Ordinanza Dirigenziale relativa ai trasferimenti del personale docente delle Scuole Comunali.

3. L'ufficio formulerà l'apposita graduatoria avverso la quale sarà possibile avanzare ricorso entro i cinque giorni successivi alla sua pubblicazione all'albo dell'Unità di direzione "Istruzione".
4. Ai suddetti trasferimenti provvede con proprio provvedimento, il Dirigente dell'Unità di Direzione "Istruzione".
5. Tali trasferimenti avranno decorrenza dal primo settembre dell'anno scolastico successivo.
6. Si fa luogo al trasferimento d'ufficio del personale docente soltanto in caso di accertata incompatibilità ambientale o anche per motivi disciplinari.
7. In caso di soppressione di posto si tiene conto, ai fini della scelta del personale da trasferire, ove vi siano più interessati, della minore anzianità di servizio di ruolo complessivo.
8. I perdenti posto, qualora lo richiedano, con cadenza annuale, conserveranno nel triennio successivo il diritto a rientrare nella scuola nella quale son risultati perdenti posto, con diritto assoluto su tutti gli altri. Qualora al termine del triennio non si verificano le condizioni per rientrare nella scuola di precedente titolarità, il docente interessato perderà tale diritto.
9. Considerato che la Scuola dell'Infanzia Comunale opera esclusivamente nell'ambito territoriale del Comune di Potenza poiché la sede di servizio coincide con il comune di residenza, al personale docente beneficiario della Legge n. 104/1992 viene riconosciuto il diritto di precedenza nella compilazione delle graduatorie di plesso per l'individuazione del soprannumero.

Art.14 - Assenze e ferie del personale docente e non docente.

1. Al personale docente e non docente della scuola si applicano in materia di congedi le disposizioni di cui al contratto di lavoro vigente.
2. Il congedo ordinario del personale docente e non docente deve essere fruito durante i mesi estivi di luglio o di agosto.
3. Al fine di garantire la continuità didattica l'insegnante assente per un periodo superiore a cinque mesi che riprenda il servizio dopo il 30 aprile resta a disposizione della scuola fino al termine delle lezioni.
4. Per un periodo non superiore a sei giornate lavorative e' consentita la fruizione del congedo ordinario durante la rimanente parte dell'anno, a condizione che vi sia la possibilità di sostituzione con altro personale in attività di

servizio nella stessa sede e non comporti, comunque, oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Art. 15 - Formazione in servizio

1. La Scuola Comunale dell'Infanzia tenendo fede alla propria tradizione assume fra gli obiettivi prioritari quello della formazione in servizio del personale insegnante mirata al sostegno dell'attività didattica, al perfezionamento continuo della professionalità ed alla crescita personale.
2. Le attività predisposte dall'Ente e riferite alla formazione in servizio, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione che dovessero concludersi con misure di accertamento dell'avvenuta professionalità del singolo lavoratore, costituiscono ad ogni effetto titolo di servizio valido anche ai fini della graduatoria interna degli insegnanti di cui al precedente art. 13.
3. La Scuola Comunale dell'Infanzia è organizzata per favorire una distribuzione dei compiti dei docenti in rapporto alle loro competenze e alla specificità di determinati interventi educativi da realizzare, valorizza le risorse umane e professionali disponibili in ciascun plesso scolastico e stimola la specializzazione professionale nei vari campi dell'esperienza educativa.

Art. 16 - Norme disciplinari a tutela dei bambini

1. Al fine di salvaguardare i diritti delle bambine e dei bambini e in riferimento alle finalità del servizio, saranno adottati provvedimenti disciplinari nei confronti del personale che provochi gravi disagi nell'attuazione dell'attività educativa o del funzionamento del servizio.
2. Per quanto attiene al personale di ruolo questi uniformerà il proprio comportamento ai principi ed ai doveri previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" con tutta l'attenzione e l'applicazione che il particolare contesto lavorativo richiede.
3. Per quanto riguarda il personale supplente il Dirigente dell'Unità di Direzione "Istruzione" su proposta del Coordinatore scolastico può procedere, in caso di gravi inadempienze, alla risoluzione del rapporto di lavoro:

- *per constatata inidoneità ai compiti dell'insegnante evidenziata con precisi atti o fatti*
- *per gravi o ripetute mancanze disciplinari regolarmente contestate dal Coordinatore scolastico e già oggetto di censura;*
- *per tutti quei motivi per i quali le norme vigenti prescrivono l'allontanamento obbligatorio.*

Art 17 - I Collaboratori scolastici

1. I collaboratori scolastici cooperano con il Collegio dei docenti alla organizzazione ed alla realizzazione delle attività.
2. Il loro contributo è necessario alla costruzione di un corretto clima educativo all'interno della scuola e ad assicurare una situazione ambientale adeguata alle esigenze ed ai bisogni dei bambini.
3. I compiti specifici dei collaboratori scolastici sono:
 - *la cura della pulizia, dell'igiene e dell'ordine dei locali scolastici e delle aeree esterne di pertinenza dell'edificio;*
 - *il sostegno alle attività ed ai bisogni dei bambini ed in particolare dei bambini diversamente abili.*
4. Guidati dai docenti i collaboratori si occupano:
 - *della conservazione degli arredi e del materiale didattico stimolando i bambini a svolgere essi stessi la cura ed il riordino dei materiali e degli arredi per far loro acquisire abitudini di rispetto dell'ambiente scolastico e degli altri ambienti di vita;*
 - *dell'entrata e dell'uscita dei bambini;*
 - *dei compiti di vigilanza e di assistenza, al momento del pasto e nello spogliarsi e nel rivestirsi, dei bambini;*
 - *della gestione dei momenti di uso dei servizi igienici aiutando i bambini nell'igiene personale e ad acquisire una progressiva autonomia e capacità di gestirsi.*
5. I collaboratori possono essere adibiti a mansioni di collegamento tra i diversi plessi scolastici e tra questi e l'Unità di Direzione e a tutte le mansioni previste dalla vigente normativa del settore.

Art. 18 – Il Coordinatore scolastico

1. L'Amministrazione comunale assicura la funzione di coordinamento delle attività formative che si svolgono nei diversi plessi cittadini attraverso la figura del Coordinatore scolastico sotto la direzione del Dirigente dell'Unità di Direzione "Istruzione.
2. Ciascun Coordinatore scolastico, può avere la propria sede presso uno dei plessi scolastici affidatigli e, limitatamente a questi ultimi e nel rispetto del progetto educativo e degli indirizzi della competente Unità di Direzione nonché degli accordi stabiliti con eventuali protocolli d'intesa tra l'Amministrazione comunale e l'Amministrazione scolastica statale e con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, svolge i seguenti compiti:
 - *esercitare l'attività propositiva riferita alla pianificazione delle risorse necessarie per il funzionamento della Scuola dell'Infanzia;*
 - *garantire un corretto rapporto con il territorio di riferimento delle scuole a lui assegnate al fine di intercettare la domanda espressa ed inespressa da considerare all'atto della stesura del Piano dell'Offerta Formativa di ciascun plesso scolastico;*
 - *favorire di concerto con la Direzione ed il Collegio dei Docenti il rapporto non episodico con le realtà organizzate del quartiere (Comitati di quartiere, parrocchie, associazioni dei genitori, dei consumatori, culturali sportive etc.) al fine di realizzare una concreta e corretta integrazione delle attività educative con le esigenze del territorio;*
 - *collaborare con il Collegio dei docenti alla programmazione delle attività per la attuazione del progetto educativo e verificare l'attuazione;*
 - *partecipare alle attività degli organismi di partecipazione;*
 - *definire con il Collegio dei docenti il modello organizzativo con riferimento ai turni di servizio, agli orari, ai congedi;*
 - *coordinare il lavoro dei collaboratori scolastici stimolando il loro coinvolgimento nella dinamica formativa della scuola;*
 - *segnalare agli organi competenti carenze ed inadempienze della scuola al fine di attivare le necessarie decisioni;*
 - *promuovere, sentito il corpo docente, l'aggiornamento professionale e la formazione permanente del personale in armonia con i programmi definiti;*
 - *promuovere attività volte a diffondere e ad affermare una cultura dell'infanzia;*

- *promuovere la continuità formativa dall'Asilo Nido alla Scuola Elementare;*
 - *assolvere alle altre funzioni espressamente demandate dal presente Regolamento;*
 - *coordinare la propria attività con i competenti servizi per l'integrazione dei bambini in difficoltà o diversamente abili e per la più ampia attività di prevenzione del disagio e la tutela della salute dei minori;*
3. Nell'espletamento dei loro compiti i Coordinatori scolastici hanno come referente il Dirigente dell'Unità di Direzione "Istruzione" e si avvalgono dell'apporto dei servizi tecnici comunali competenti.

Art.19 - Direzione del servizio "Scuole comunali dell'Infanzia"

1. La gestione delle Scuole dell'Infanzia Comunali insieme alla gestione degli Asili nido rientra nelle complesse funzioni assegnate all'Unità di Direzione "Istruzione". Nell'ambito del sistema organizzativo del Comune, l'Unità di Direzione "Istruzione" è chiamata a gestire le complesse problematiche relative alle politiche educative della Città in un continuum che va dall'Asilo nido ai rapporti con l'Università.
2. Il Dirigente dell'Unità di Direzione "Istruzione" garantisce direttamente o, in presenza delle opportune condizioni organizzative, attraverso un funzionario incaricato e con la consulenza e assistenza di esperti esterni ove necessario, la direzione del "Servizio Scuole comunali dell'Infanzia".
3. Il Servizio scolastico in particolare:
 - *coordina le iniziative educative sul territorio e attua gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione;*
 - *individua le linee generali di organizzazione e funzionamento della Scuola dell'Infanzia per il suo significativo inserimento nella rete scolastica cittadina.*
 - *dirige sostiene e verifica l'attività dei Coordinatori scolastici;*
 - *elabora progetti di aggiornamento professionale e di formazione permanente del personale dei servizi educativi;*
 - *presiede, attraverso il Dirigente o suo delegato, il Collegio dei docenti;*
 - *fornisce le indicazioni e sovrintende alla formazione delle classi, all'assegnazione delle stesse ai singoli docenti, alla de-*

- terminazione dell'orario di lavoro di tutti gli operatori scolastici sulla base dei criteri stabiliti dal presente Regolamento;*
- promuove, di concerto con i Coordinatori scolastici e con il Collegio dei docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento, le attività didattiche di sperimentazione e di aggiornamento;*
 - adotta e propone nell'ambito della propria competenza i provvedimenti resi necessari da inadempienze e carenze del personale;*
 - presta assistenza tecnico-giuridica agli organismi scolastici di partecipazione democratica;*
 - cura l'attuazione di tutti i procedimenti amministrativi per il funzionamento del servizio scolastico e l'applicazione delle norme giuridiche ed amministrative riguardanti la gestione del personale.*

TITOLO III

ORGANI DI GESTIONE E DI PARTECIPAZIONE

Art. 20 - Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto dalle insegnanti di ruolo e non di ruolo operanti nella scuola compreso i docenti di sostegno ai diversamente abili, è presieduto dal responsabile del "Servizio Scuole Comunali dell'Infanzia" o, in caso di assenza o impedimento, dal Coordinatore scolastico di plesso suo delegato.
2. Nell'assumere le decisioni il Collegio dei docenti esamina anche eventuali proposte e pareri del Consiglio di Scuola.
3. Si riunisce periodicamente per la programmazione e la verifica delle attività relative all'attuazione del progetto educativo e del funzionamento complessivo della scuola.
4. Al Collegio dei docenti in particolare compete di:
 - *curare l'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa e della programmazione didattica annuale con il coinvolgimento del Coordinatore scolastico nel rispetto della libertà di insegnamento propria di ciascun educatore e nella prospettiva della continuità educativa della scuola di base;*
 - *trasmettere al centro di Documentazione presso l' U. di D. "Istruzione" il Piano dell' Offerta Formativa specifico della scuola con i progetti ed eventuali aggiornamenti;*
 - *eleggere i suoi rappresentanti nel consiglio di scuola;*
 - *provvedere alla scelta del materiale didattico;*
 - *adottare iniziative per promuovere l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti e i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori;*
 - *promuovere scambi di esperienze con altre istituzioni educative per un confronto e un arricchimento di esperienze;*
 - *decidere in ordine allo svolgimento delle attività educative scolastiche nella scuola e fuori della scuola;*
 - *adottare iniziative di sperimentazione metodologica;*
 - *formulare proposte al Dirigente del servizio per la formazione e la composizione delle classi per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolasti-*

che tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di scuola;

5. Il Collegio dei docenti può invitare i collaboratori scolastici alle riunioni al fine di concordare norme comportamentali da far rispettare e di promuovere un clima di sereno coinvolgimento e condivisione nell' ambiente scolastico.

Art.21 - Consiglio di sezione e intersezione

1. Il Consiglio di sezione è composto dai docenti delle singole sezioni di ciascuna Scuola dell'Infanzia e da un rappresentante dei genitori della sezione. È presieduto dal Responsabile del Servizio scolastico o, in caso di assenza o impedimento, dal Coordinatore scolastico del plesso suo delegato.
2. Il consiglio di intersezione è composto da tutti i docenti della scuola e dal rappresentante dei genitori di ciascuna sezione ed è presieduto dal Responsabile del Servizio scolastico o dal Coordinatore scolastico del plesso suo delegato.
3. Il Consiglio di Sezione e il Consiglio di Intersezione durano in carica un anno ed hanno il compito:
 - *di formulare proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione;*
 - *di verificare i risultati conseguiti nelle diverse fasi di attuazione dell'attività educativa e di apportare eventuali aggiustamenti alle strategie educative;*
 - *di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti genitori e alunni.*
4. Il Consiglio di Sezione e di intersezione convocati dal Coordinatore scolastico di plesso si riuniscono di norma almeno una volta al mese ed in ogni caso quando se ne ravveda la necessità.
5. Nei plessi scolastici funzionanti con una sola sezione il Consiglio di sezione esercita anche tutte le funzioni proprie del Consiglio di Scuola.

Art. 22 - Consiglio di scuola.

1. Il Consiglio di scuola è istituito nei plessi scolastici in cui funzionano almeno due sezioni ed è composto, di diritto, dal Responsabile del Servizio sco-

lastico o dal Coordinatore scolastico del plesso suo delegato, da rappresentanti del corpo docente, rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti alla scuola e da rappresentanti dei collaboratori scolastici eletti secondo le modalità di cui all' art. 23 del presente Regolamento.

2. Il Consiglio di scuola è presieduto da uno dei suoi membri eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti tra i rappresentanti dei genitori. Si riunisce almeno tre volte l'anno e può essere convocato dal Responsabile del Servizio scolastico, dal Presidente del Consiglio di scuola oppure su richiesta di un terzo dei genitori del plesso. Dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio di scuola fatte, salve le competenze dei Consigli di classe, svolge i seguenti compiti:
 - *elegge nella sua prima riunione il Presidente;*
 - *approva nella sua prima riunione e, di norma entro i primi 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, il piano dell'offerta formativa della scuola formulato dal Collegio dei docenti acquisiti i pareri e le proposte dell'Assemblea dei genitori;*
 - *propone e organizza iniziative di coinvolgimento dei genitori nella vita della scuola, di informazione e di sensibilizzazione delle famiglie sui problemi educativi e di prevenzione del disagio educativo;*
 - *propone con il parere favorevole dell'assemblea dei genitori e del Collegio dei docenti l'introduzione di attività a carattere educativo e formativo a conduzione esterna purché compatibili con le finalità della Scuola dell' Infanzia;*
 - *determina i criteri di formazione delle classi;*
 - *delibera in merito alla dotazione di materiale di consumo a carico delle famiglie;*
 - *esamina i problemi connessi con la vigilanza sanitaria;*
 - *valuta lo stato di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile per proporre eventuali interventi all'Amministrazione Comunale;*
 - *vigila di concerto con la Commissione Mensa di Plesso sul servizio mensa;*
 - *collabora con il Collegio dei Docenti all'individuazione delle iniziative scolastiche (gite, feste) da realizzare nel corso dell'anno;*
 - *esprime proposte in merito all' orario della scuola;*
 - *formula proposte sull' acquisto e conservazione delle attrezzature didattiche;*
 - *esamina reclami e suggerimenti riguardanti le attività della scuola;*

- *formula proposte in merito a eventuali modifiche regolamentari del servizio;*
- *esercita ogni altro compito attribuito dall'Amministrazione comunale.*

Art.23 - Elezioni del Consiglio di Scuola

1. L'elezione delle tre componenti del Consiglio di Scuola avviene con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente: i rappresentanti dei docenti sono eletti da tutti gli insegnanti di ruolo, quelli dei collaboratori scolastici dal corrispondente personale in servizio, i rappresentanti dei genitori sono eletti dai genitori dei bambini iscritti nel plesso.
2. Il numero dei rappresentanti per ciascuna componente è determinato in ragione del numero dei bambini iscritti in ciascuna scuola e secondo il prospetto seguente:

Bambini iscritti	N° Rappresentanti nel Consiglio di scuola				Totale
	Genitori	Docenti	Collaboratori scolastici	Resp.Servizio o suo delegato	
Fino a 50	1	1	1	1	4
Fino a 100	2	2	2	1	7
Fino a 150	3	3	3	1	10
Oltre 150	4	4	4	1	13

3. Per eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio di Scuola ciascuna componente deve riunirsi in assemblea e presentare una o più liste di candidati corredate da un motto o da un programma da illustrare agli elettori.
4. Le liste dei candidati possono essere presentate da un numero di elettori pari ad almeno un decimo degli aventi diritto al voto.
5. Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere.
6. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista. Nessun candidato può essere incluso in più liste.

7. Tutti gli elettori sono eleggibili.

Art.24 - Assemblea dei genitori

1. Le assemblee dei genitori della Scuola, se si tengono negli stessi locali della scuola, devono essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del Servizio scolastico che può in ogni caso parteciparvi anche attraverso un suo delegato con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Art. 25 - Assemblea di scuola

1. L'Assemblea di scuola è composta dai genitori degli alunni iscritti, da tutto il personale operante nella scuola e dal Responsabile del Servizio scolastico o dal Coordinatore scolastico del plesso suo delegato. È presieduta dal Presidente del Consiglio di scuola.
2. È convocata almeno due volte l'anno dal Presidente o dal Responsabile del Servizio scolastico o dal Coordinatore scolastico del plesso suo delegato oppure qualora lo richieda da un quinto dei genitori della scuola per la:
 - *presentazione del Piano dell' Offerta Formativa della scuola e la sua valutazione in itinere e finale ;*
 - *presentazione e discussione delle proposte del consiglio di scuola;*
 - *discussione di problemi di carattere generale.*

Art. 26 - Assemblea di sezione

1. L'Assemblea di sezione è composta dai genitori degli alunni e dalle insegnanti di ciascuna sezione e dal Coordinatore scolastico di plesso. È presieduta dal genitore rappresentante di classe.
2. È convocata dal Coordinatore scolastico di plesso o dal suo Presidente di classe almeno tre volte l' anno per:

- *prendere visione della progettazione del piano personalizzato delle attività educative, dei percorsi formativi proposti dalle insegnanti e valutare l'esperienza svolta;*
- *promuovere un clima di collaborazione tra genitori ed insegnanti in merito ad iniziative ed attività;*
- *esaminare eventuali problemi riguardanti la sezione e ricercare soluzioni adeguate.*

Art.27 - La Consulta cittadina della Scuola comunale dell' Infanzia

1. Al fine di dotare la Scuola Comunale dell' Infanzia di un organismo di partecipazione democratica che la rappresenti nella sua globalità, è istituita la Consulta cittadina della Scuola dell' Infanzia del Comune di Potenza. Sono membri di diritto della Consulta:
 - *l' Assessore alla P.I. in qualità di Presidente;*
 - *Il Dirigente dell'Unità di direzione "Istruzione"*
 - *Il Responsabile del servizio "Scuola dell'infanzia"*
 - *i Presidenti dei Consigli di scuola;*
 - *il rappresentante dei genitori delle scuole mono-sezione;*
 - *il Coordinatore scolastico di ogni plesso;*
 - *un funzionario dell' Unità di Direzione Istruzione in qualità di Segretario verbalizzante;*
2. Il Consiglio della Scuola dell' Infanzia, convocato dal Presidente di propria iniziativa o a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, si riunisce almeno due volte l' anno.
3. La Consulta cittadina delle Scuole comunali per l'infanzia ha le seguenti funzioni:
 - *concorre alla formulazione di criteri omogenei in ordine alla gestione servizio;*
 - *concorre alla formazione dei piani annuali e pluriennali di sviluppo delle strutture scolastiche per l'infanzia sul territorio comunale;*
 - *elabora e propone agli organi competenti orientamenti organizzativi amministrativi e socio-sanitari.*
 - *esprimere pareri e proposte in ordine alla soppressione e istituzione di sezioni nella città in base alle esigenze emerse;*

4. Il Presidente della Consulta può invitare alle riunioni, qualora lo ritenga necessario, esperti, consulenti e tutte le persone che possano essere utili ad affrontare i temi all'ordine del giorno dei lavori.

Art. 28 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore nei termini previsti dal vigente Statuto Comunale ed abroga il precedente "Regolamento delle Scuole Comunali dell'Infanzia" approvato con Deliberazione Consiliare n° 76 del 12/07/1993.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme di legge vigenti ed in particolare a quelle che disciplinano le attività degli Enti Locali nonché alle norme statutarie e regolamentari del Comune di Potenza in quanto applicabili.